

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 27 novembre 2018, n.4429

Beneficio previdenziale derivante dall'esposizione all'amianto di cui all'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ulteriori chiarimenti.

Pensione - Lavori usuranti - Prepensionamento - Ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica - Ex lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata derivante da esposizione all'amianto - Beneficio della maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva - Beneficio dell'accompagnamento alla quiescenza - Proroga per gli anni 2019 e 2020 - Chiarimenti

Oggetto: Beneficio previdenziale derivante dall'esposizione all'amianto di cui all'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ulteriori chiarimenti.

A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta dalle strutture territoriali e dai soggetti intermediari in ordine al beneficio previdenziale derivante dall'esposizione all'amianto, di cui all'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con particolare riferimento al rinvio effettuato dal messaggio n. 4253 del 15 novembre 2018 - in materia di estensione per gli anni 2019 e 2020 dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ai messaggi n. 2769 del 21 giugno 2016 e n. 3329 dell'8 agosto 2016, si precisa quanto segue.

I termini del 30 giugno 2016 e del 31 dicembre 2018, indicati nei richiamati messaggi n. 2769 e n. 3329 del 2016, sono da intendersi sostituiti rispettivamente con i termini del 30 novembre 2018 e del 31 dicembre 2020.

Inoltre, il riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 deve intendersi sostituito con il riferimento agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Pertanto, possono accedere al beneficio di cui all'articolo 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015 i lavoratori individuati dall'art. 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 che non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda (entro e non oltre il 30 novembre 2018) ed in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con i benefici di cui al punto 4 del citato messaggio n. 2769, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.